



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

Cod.Fisc/P.Iva: 02143040018

E-mail: tecnicocomunale@comunesanorgio.it – P.E.C.: tecnico.sanorgio@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO

Ref.: T:\Documenti\SOPRALLUOGHI\2024 -

\ordinanza demolizione_fto.docx

Prot. n. 5024

San Giorgio Canavese, 21/06/2024

N. reg. ordinanze 28/2024

Oggetto: **DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:

- con sopralluogo in data 16/05/2024 esperito da personale di questo Comune, è stato accertato, come da verbale agli atti del Comune prot. 4397 del 31/05/2024, che nell'immobile ubicato in frazione Cortereggio, Cascina Goretta ed in particolare nell'area comune esterna alla recinzione, identificata catastalmente al fg. n. ... i sub. ... (bene comune non censibile alle unità immobiliari fg. n. ... i subb. ...):
 - o sono posizionati n. 2 box in lamiera grecata delle dimensioni di m. 3,50(larghezza)x5,00(profondità) x2,10/1,85(altezza), presumibilmente utilizzati come rimessa auto e mezzi;
- con "Verbale di sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti a norma degli artt. 351-357/2-lett. c) C.P.P." prot. 4925-4926 del 18/06/2024 e prot. 4997-4998-5000 del 20/06/2024, la Polizia Locale di questo Comune ha acquisito informazioni circa la titolarità/disponibilità e la destinazione d'uso dei medesimi;

Valutato che:

- come risultante dalla relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 5018/l del 21/06/2024, i suddetti manufatti sono stati posizionati in assenza del prescritto Permesso di Costruire ex art. 10 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- l'area in cui sono stati posizionati i suddetti manufatti è individuata nel vigente P.R.G.C. del Comune di San Giorgio Canavese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1842 del 28/12/2000 e successive varianti parziali, in zona "A – Aree agricole", nella quale "sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale, le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli e associati" con vincolo di inedificabilità a fini residenziali;

Considerato che:

- la costruzione è stata realizzata in assenza del prescritto titolo edilizio;
- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;
- come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;
- la giurisprudenza è granitica nel ritenere che l'ordine di demolizione ha natura di "atto dovuto e vincolato" e pertanto si ritiene sufficiente, ai fini del soddisfacimento del requisito motivazionale, la "descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività" (così Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299). Si è precisato, infatti, come l'ordinanza di demolizione non necessiti di una motivazione basata su un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata; peraltro, il decorso del tempo "non implica un affidamento legittimo da parte dei proprietari

dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti" (così Cons. Stato, sez. VII, 24 gennaio 2024, n. 659).

- la presente ordinanza viene emessa, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i., nei confronti dei responsabili dell'abuso, come risultanti dai verbali di assunzione sommarie informazioni redatti dalla Polizia Locale, e dei comproprietari dell'area comune sulla quale gli stessi sono stati realizzati;

Visti:

- l'art. 27 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.
- l'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

ORDINA

ai Signori

- [redacted] nata ad [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -

in qualità di **comproprietari dell'area (fg. n. [redacted]) e responsabili dell'abuso;**

ai Signori

- [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] Canavese (TO) nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] Canavese (TO) nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] Canavese (TO) nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -
- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] -

in qualità di **comproprietari dell'area (fg. n. [redacted]);**

di provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione/demolizione dei manufatti "box in lamiera grecata" realizzati in assenza di Permesso di Costruire e non conformi al vigente P.R.G.C. sull'area identificata catastalmente al fg. n. [redacted] ubicata in questo Comune, [redacted],

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che si sia ottemperato alla demolizione dell'opera abusiva, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni urbanistiche alla costruzione del manufatto, oggetto di individuazione con separato, successivo ed apposito provvedimento, saranno acquisiti gratuitamente, di diritto al patrimonio del Comune, ai sensi del citato art. 31, comma 3 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Il personale della Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente (T.A.R. PIEMONTE – Corso Stati Uniti 45 – 10129 TORINO);

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si comunica che responsabile del procedimento, avviato in data 28/11/2023 con nota prot. 7536, è il Responsabile del Servizio Tecnico geom. PERINO Marco.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Tecnico – via Dante 25

tel. 0124-32121 – fax. 0124-325106

E-mail: tecnicocomunale@comunesangiorgio.it – PEC: tecnico.sangiorgio@cert.ruparpiemonte.it.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Perino Marco

